

Anagrafe Canina Campania

Ai sensi della [Legge Quadro n°281/91](#) e della [Legge Regionale n°16/2001](#) è istituita in ogni [AA.SS.LL.](#) del territorio della [Regione Campania](#) l'Anagrafe canina, alla quale il proprietario o detentore o qualsiasi titolo, residente nella Regione o dimorante per un periodo di tempo superiore a 90 giorni, deve iscrivere il proprio cane.

L'iscrizione deve avvenire entro il termine di 60 giorni dalla nascita o dal possesso del cane.

L'iscrizione consiste nella registrazione anagrafica completa (sesso, razza, taglia, mantello, data di nascita, ecc.) dell'animale da parte del legittimo proprietario, che ne diventa intestatario e responsabile a tutti gli effetti.

Lo scopo della registrazione anagrafica è quello di combattere il fenomeno dell'abbandono degli animali.

Contestualmente alla registrazione, all'animale viene apposto, in maniera indolore, un microchip elettronico. Il microchip è un piccolo dispositivo elettronico innocuo, di forma cilindrica di 11 millimetri di lunghezza e 2 millimetri di diametro, rivestito di materiale biocompatibile, che viene iniettato sotto la cute del cane dietro l'orecchio sinistro con una speciale siringa sterile monouso, al suo interno contiene un codice numerico unico ed individuale che identifica inequivocabilmente il cane stesso.

A cura dell'A.S.L. competente per territorio, all'atto dell'iscrizione, viene compilata e rilasciata una cedola identificativa al proprietario o detentore che deve seguire il cane nei trasferimenti di proprietà o detenzione. Le generalità del proprietario o detentore e i dati segnalativi del cane iscritto (sesso, razza, taglia, mantello, data di nascita), unitamente al codice assegnato sono registrati, a cura dei Servizi Veterinari della ASL competente, nella [Banca Dati Regionale dell'Anagrafe Canina](#) e quindi tali dati sono riversati, in automatico, nella [Banca Dati Nazionale](#) istituita presso il Ministero della Salute.

Il microchip viene applicato gratuitamente presso le strutture delle [AA.SS.LL.](#) o presso il veterinario di fiducia a spese del proprietario. Qualora il microchip risulti indecifrabile il proprietario è tenuto a farlo reimpiantare.

Il proprietario o detentore del cane è tenuto a segnalare per iscritto all'[A.S.L.](#), entro quindici giorni, la variazione della propria residenza o domicilio o il trasferimento di proprietà del cane.

Il proprietario o detentore del cane è tenuto a segnalare per iscritto all'[A.S.L.](#), entro cinque giorni, il suo eventuale smarrimento o decesso.

I medici veterinari liberi professionisti che, nell'esercizio della loro attività, vengano a conoscenza dell'esistenza di cani non iscritti all'Anagrafe, hanno l'obbligo di segnalare la circostanza all'[A.S.L.](#) competente e di informare il proprietario degli adempimenti previsti dalla Legge.

Sono esentati dall'obbligo dell'iscrizione all'Anagrafe i cani di proprietà delle Forze Armate e dei corpi di Pubblica Sicurezza.

Documentazione necessaria per l'iscrizione:

- documento di identità del proprietario in corso di validità;
- codice fiscale.

Sanzioni e ammende:

L'iscrizione all'anagrafe canina da parte del proprietario è obbligatoria ai sensi dell'art. 4 della [L.R. 16/2001](#) e l'inosservanza prevede una sanzione amministrativa.

- Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'Anagrafe **è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari ad euro 154,93**

Per la violazione delle seguenti disposizioni : mancata comunicazione del trasferimento di proprietà, della variazione del proprio domicilio, dello smarrimento o furto, del decesso del proprio cane **si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari ad euro 309,27.**